

**Ordinanza municipale
concernente gli esercizi alberghieri e la ristorazione**
(del 23 settembre 2019)

Il Municipio di Cevio, richiamati

- l'articolo 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e l'articolo 44 del relativo Regolamento d'applicazione;
- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e relativo Regolamento d'applicazione (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale d'applicazione (ROSLa);
- la convenzione 11/17 novembre 2015 sottoscritta tra il Comune di Cevio e il Comune di Locarno concernente l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Cevio da parte della Polizia comunale della Città di Locarno;

ordina:

**CAPITOLO I
Disposizioni generali**

- Oggetto** **Art. 1** La presente ordinanza municipale disciplina i compiti e le procedure di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altri leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.
- Definizioni** **Art. 2** ¹ Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.
- ² Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo quali sagre, manifestazione ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

**CAPITOLO II
Competenze del Municipio**

- Competenze decisionali** **Art. 3** Il Municipio è competente per:
- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie ed ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli articoli 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
 - b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli articoli 11-33 e 90-92 RLear;
 - c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
 - d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 06.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);

- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g) rilasciare i permessi speciali secondo le richieste (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) ordinare misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
- k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear)

Competenze di controllo delegate

Art. 4 ¹ Il Municipio, tramite la Polizia comunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear);
- b) età e numero degli avventori (articoli 14 e 36 Lear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (articoli 23-25 Lear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (articoli 21-22 Lear e 75 e 79 RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear e 93-96 RLear);
- f) divieto di fumo (art. 35 Lear).

Altri compiti

Art. 5 In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni, il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione al Servizio cantonale competente e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

CAPITOLO III Apertura e chiusura

Notifica

Art. 6 ¹ Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze e per altri motivi.

² Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate al Municipio con almeno 15 giorni di anticipo.

³ Gli esercizi devono restare aperti durante gli orari notificati al Municipio.

⁴ I gerenti hanno la possibilità di anticipare la chiusura fino ad un massimo di due ore prima dell'orario notificato al Municipio tramite un semplice avviso alla Cancelleria comunale. Inoltre è data la facoltà di posticipare, previa segnalazione alla Cancelleria comunale con almeno due giorni di anticipo, la chiusura degli esercizi fino alle ore 02.00 il venerdì, il sabato e la vigilia dei giorni festivi.

Locali notturni

Art. 7 I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere tra le ore 03.00 e le ore 06.00

Deroghe

Art. 8 ¹ Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe all'orario d'apertura notificato in occasione di circostanze o eventi particolari.

² Le richieste scritte di deroga d'orario, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire al Municipio con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili.

³ La concessione di deroghe d'orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

⁴ Per il servizio all'aperto non sono di principio concesse deroghe oltre le ore 02.00.

⁵ Le aperture straordinarie che non vanno oltre un'ora l'orario notificato di chiusura pomeridiana, rispettivamente oltre due ore l'orario notificato di chiusura serale (ma non deve essere oltrepassata l'ora 01.00), non sono considerate deroghe e quindi non necessitano di autorizzazione. Resta in ogni caso l'obbligo di rispettare la quiete notturna e l'ordine pubblico.

CAPITOLO IV Manifestazioni ed eventi

a) in generale

Art. 9 ¹ Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio vietato.

² L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi quali, ad esempio: concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

- b) autorizzazione**
- Art. 10** ¹ La richiesta d'autorizzazione deve essere presentata, in forma scritta e motivata, dal gerente al Municipio, con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data dell'evento, fornendo le seguenti informazioni:
- a) giorno, orario, descrizione dell'evento, genere di musica proposta e supporti utilizzati;
 - b) numero di avventori previsto;
 - c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.
- ² La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
- ³ L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

Richieste di permessi speciali

Art. 11 Le richieste di permessi speciali, in forma scritta e motivata, devono pervenire al Municipio almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria. Il Municipio può introdurre allo scopo l'uso di un apposito modulo fornito dalla Cancelleria comunale e da inoltrare debitamente compilato.

CAPITOLO V
Disposizioni varie

Allontanamento da parte del gerente o della Polizia

Art. 12 Il gerente può chiedere l'intervento della Polizia comunale nel caso in cui vi siano delle difficoltà nell'allontanamento di avventori che perturbano la quiete e l'ordine pubblico.

Polizia privata

Art. 13 È data facoltà al Municipio di chiedere ai gerenti o organizzatori la presenza di agenti di polizia privata, anche in relazione ai permessi speciali, per assicurare l'ordine pubblico o prevenire perturbamenti d'ogni genere.

Rispetto della quiete

Art. 14 ¹ L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica.

² Dopo le ore 23.00 queste attività sono ammesse solo all'interno dell'esercizio pubblico e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni quando è comprovata l'assenza di disturbi al vicinato.

CAPITOLO VI Tasse

- Per deroga d'orario** **Art. 15** La tassa per una deroga d'orario ammonta a CHF 30.- all'ora. Sono esenti da tasse le deroghe generali concesse dal Municipio in occasioni particolari (fine d'anno, carnevale, ecc.).
- Per permessi speciali** **Art. 16** ¹ La tassa per un permesso speciale ammonta a CHF 60.- per ogni giorno d'attività, ritenuto un massimo di CHF 1'000.-
² In casi particolari, specialmente in relazione ad eventi organizzati da enti senza scopo di lucro, il Municipio può rinunciare alla tassa.
- Tasse di controllo** **Art. 17** ¹ In caso di controlli durante i quali si riscontrano delle irregolarità, viene prelevata una tassa in base alle prestazioni che l'autorità e i servizi comunali hanno dovuto fornire. Il costo orario per tali prestazioni è di CHF 80.- all'ora.
² La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con la quale è stata intimata al gerente l'eliminazione delle irregolarità.
- Tasse di cancelleria** **Art. 18** Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevata una tassa amministrativa in base all'ordinanza municipale sulla tasse di cancelleria.

CAPITOLO VII Sanzioni

- Multe** **Art. 19** ¹ Il Municipio sanziona le infrazioni negli ambiti di sua competenza (articoli 3 e 4 della presente ordinanza).
² Le sanzioni municipali sono applicate a norma degli articoli 145 e seguenti della LOC.
³ Le altre infrazioni sono sanzionate dal competente Ufficio cantonale.
- Revoca** **Art. 20** ¹ I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni oppure nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica
² La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse dovute.

CAPITOLO VIII
Disposizioni finali

Contenzioso	Art. 21 Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è dato ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla LOC e dalla Lear.
Abrogazione e entrata in vigore	Art. 22 La presente ordinanza abroga ogni altra precedente disposizione in materia ed entra in vigore non appena cresciuta in giudicato.

Municipio di Cevio

risoluzione municipale no. 560 del 23.09.2019

Ordinanza pubblicata agli albi comunali per 30 giorni a contare dal 25 settembre 2019.

A norma dell'articolo 208 e seguenti della Legge organica comunale, contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.